

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1004/91 del Consiglio, del 22 aprile 1991, che applica preferenze tariffarie generalizzate supplementari a taluni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso »** 1

Regolamento (CEE) n. 1005/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6

Regolamento (CEE) n. 1006/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 8

Regolamento (CEE) n. 1007/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1008/91 della Commissione, del 23 aprile 1991, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 12

Regolamento (CEE) n. 1009/91 della Commissione, del 23 aprile 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento italiano 16

Regolamento (CEE) n. 1010/91 della Commissione, del 23 aprile 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito 17

Regolamento (CEE) n. 1011/91 della Commissione, del 23 aprile 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 35 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento italiano 18

Regolamento (CEE) n. 1012/91 della Commissione, del 23 aprile 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese	19
Regolamento (CEE) n. 1013/91 della Commissione, del 23 aprile 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento danese	20
* Regolamento (CEE) n. 1014/91 della Commissione, del 23 aprile 1991, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1991	21
* Regolamento (CEE) n. 1015/91 della Commissione, del 23 aprile 1991, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1991	31
* Regolamento (CEE) n. 1016/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e destinate alla trasformazione nella Comunità	33
* Regolamento (CEE) n. 1017/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 672/91	36
* Regolamento (CEE) n. 1018/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 399/91	40
* Regolamento (CEE) n. 1019/91 della Commissione, del 22 aprile 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità	44
Regolamento (CEE) n. 1020/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)	46
Regolamento (CEE) n. 1021/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90	47
Regolamento (CEE) n. 1022/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	48
Regolamento (CEE) n. 1023/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, relativo alla sospensione del rilascio dei titoli di importazione di animali vivi della specie bovina	50
Regolamento (CEE) n. 1024/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	52

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

91/234/CEE :

Decisione della Commissione, del 16 aprile 1991, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 54

91/235/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 17 aprile 1991, relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine in provenienza da taluni paesi terzi che possono essere importati nel 1991 in talune zone di mercato sensibili 56**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1004/91 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1991

che applica preferenze tariffarie generalizzate supplementari a taluni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso »

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che viene organizzata ogni anno a Berlino la fiera d'importazione « Partner del progresso » per consentire a prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate un più agevole accesso ai mercati mondiali;

considerando che, date le caratteristiche specifiche della fiera di Berlino e data la situazione unica di Berlino, occorre adottare alcune disposizioni nel settore delle preferenze generalizzate;

considerando che, conformemente all'offerta presentata nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha aperto, dal 1971, e da ultimo con i regolamenti (CEE) n. 3831/90⁽¹⁾ e (CEE) n. 3832/90⁽²⁾ preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per prodotti industriali finiti e semilavorati e per articoli tessili originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate;

considerando che, in passato, alcuni prodotti sottoposti a contingentamento, a massimali o ad altre misure tariffarie e oggetto di contratti di vendita conclusi durante la fiera di Berlino, non hanno potuto beneficiare delle preferenze poiché erano stati esauriti i contingenti tariffari o gli importi fissi a dazio nullo oppure erano stati ripristinati per i prodotti sottoposti a massimali i dazi doganali prima dell'apertura della fiera; che occorre quindi accordare possibilità supplementari ai paesi beneficiari di preferenze generalizzate per permettere loro di beneficiare delle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti oggetto di contratti d'acquisto in occasione della fiera; che è comunque opportuno circoscrivere questa possibilità al 6 % del volume delle misure tariffarie previste, per

ciascun prodotto o gruppo di prodotti, dai suddetti regolamenti annuali ed aprire queste possibilità supplementari;

considerando che, fatte salve le speciali disposizioni del presente regolamento, occorre applicare alle preferenze supplementari in questione le disposizioni dei regolamenti annuali relativi all'applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda in particolare i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari;

considerando che è tuttavia opportuno escludere dal beneficio del presente regolamento alcuni prodotti originari di determinati paesi beneficiari;

considerando che le dichiarazioni d'immissione in libera pratica presentate per l'importazione dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso in occasione della fiera di Berlino, autenticato dalle competenti autorità tedesche;

considerando che le autorità tedesche devono adoperarsi affinché le attestazioni dei contratti conclusi alla fiera non superino i volumi supplementari concessi;

considerando che le modalità di gestione adottate esigono una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3831/90 e (CEE) n. 3832/90 hanno sospeso le preferenze generalizzate per i prodotti originari della Repubblica di Corea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'articolo 4, dal 5 giugno 1991 al 31 dicembre 1992 sono aperte preferenze tariffarie comunitarie supplementari all'importazione dei prodotti figuranti:

- nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3831/90 oppure
- negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3832/90,

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

quando sono originari di uno dei paesi e territori beneficiari delle preferenze previste negli allegati dei regolamenti suddetti e purché siano stati esposti dai paesi esportatori alla fiera di Berlino « Partner del progresso » e vi abbiano formato oggetto di contratti di vendita, esclusi i prodotti originari della Repubblica di Corea, le cui preferenze sono sospese.

2. Le preferenze supplementari di cui al paragrafo 1 sono fissate al 6 % dei contingenti, massimali o importi fissi a dazio nullo stabiliti per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nei regolamenti (CEE) n. 3831/90 e (CEE) n. 3832/90.

3. Nel quadro delle preferenze supplementari di cui al paragrafo 1 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi. Il beneficio di dette preferenze è subordinato alla presentazione del certificato di origine, modello A e del contratto.

4. Entro i limiti delle preferenze supplementari di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione e nei relativi regolamenti.

Articolo 2

1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso durante la fiera di Berlino, autenticato dalle competenti autorità tedesche.

2. Le autorità tedesche si adoperano affinché il volume globale dei contratti autenticati non superi i limiti fissati all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3831/90 e (CEE) n. 3832/90 relativi all'applicazione di

preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari.

Articolo 4

Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento :

- i prodotti tessili delle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3832/90 originari dei paesi sottoposti ai contingenti tariffari comunitari ripartiti indicati nel suddetto allegato ;
- i prodotti figuranti nell'allegato del presente regolamento, originari dei paesi indicati.

Articolo 5

Al massimo sette giorni dopo la chiusura della fiera di Berlino, le autorità tedesche trasmettono alla Commissione un elenco dei contratti autenticati, con l'indicazione della natura e del valore delle merci o della loro quantità, secondo i casi, nonché dei nominativi e degli indirizzi degli esportatori e degli importatori. La Commissione trasmette una copia dell'elenco alle autorità degli altri Stati membri.

Articolo 6

Nelle due settimane che seguono la fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il resoconto delle imputazioni effettuate durante il trimestre di riferimento in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

ALLEGATO

Elenco dei prodotti/paesi esclusi dal beneficio del presente regolamento

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese
10.0110	2902 50 00	Stirene	Arabia Saudita
10.0240	2921 19 30	Isopropilammia e suoi sali	Romania
10.0400	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	Libia
10.0440	3806 10 10	Colofonie, di gemma	Cina
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci : - di polimeri di etilene	Hong Kong Singapore
10.0520	4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 - Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) - - altri - - - altrimenti preparati - altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia	Brasile
10.0570	4202 11 10 4202 11 90 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 91 4202 19 99 4202 21 00 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 91 10 4202 91 50 4202 91 90 4202 92 91 4202 92 95 4202 92 99 4202 99 10 4202 99 90	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili - - di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata - - - altre di altre materie Oggetti da tasca o da borsetta - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili - - di materie tessili - - - altri Altri - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili - altri - - per strumenti musicali - - - altri	Brasile Cina Hong Kong
10.0630	4412 4420 90 11 4420 90 19	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato Legno intarsiato e legno incrostatato	Brasile Singapore Malaysia Indonesia
10.0660	6401 6402	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Hong Kong

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese
10.0670	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Brasile Hong Kong
10.0680	6404 6405 90 10	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili Altre calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito	Hong Kong
10.0690	6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90	Altre calzature con soles esterne di altre materie	Cina
10.0700	6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Hong Kong
10.0950	8211 10 00 8211 91 90 8211 92 90 8211 93 90	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, esclusi i coltelli con manici di metalli comuni	Hong Kong
10.0980	8414 10 30 8414 10 50 8414 10 90 8414 20 91 8414 20 99 8414 30 30 8414 30 91 8414 30 99 8414 40 10 8414 40 90 8414 80 21 8414 80 29 8414 80 31 8414 80 39 8414 80 41 8414 80 49 8414 80 60 8414 80 71 8414 80 79 8414 80 90	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas Pompe (a mano o a pedale) per gonfiare i pneumatici ed articoli simili: pompe e compressori non denominati	Brasile Singapore
10.0990	8452 10 11 8452 10 19 8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440	Brasile
10.1055	8528 10 40 8528 10 50 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 75 8528 10 78	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini — a colori — — Teleproiettori — Apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner — — Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Hong Kong Singapore

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese
10.1060	8527 11 10 8527 11 90 8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00 8527 31 10 8527 31 91 8527 31 99 8527 32 90 8527 39 10 8527 39 91 8527 39 99 8527 90 91 8527 90 99 8528 10 61 8528 10 69 8528 10 80 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 20 8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 8528 20 91 8528 20 99 8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 99	<p>Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria</p> <p>Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci 8528 10 50, 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 75, 8528 10 78 e 8528 10 40</p>	Hong Kong Singapore
10.1110	8540 91 00 8540 99 00 8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 50 10 8541 50 90 8541 90 00 8542	<p>Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo</p> <p>— Parti</p> <p>Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce</p> <p>Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici</p>	Hong Kong Singapore

REGOLAMENTO (CEE) N. 1005/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 aprile 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	130,26 ⁽¹⁾ ^(*)
0712 90 19	130,26 ⁽²⁾ ^(*)
1001 10 10	189,24 ⁽¹⁾ ^(*)
1001 10 90	189,24 ⁽¹⁾ ^(*)
1001 90 91	162,05
1001 90 99	162,05
1002 00 00	151,05 ^(*)
1003 00 10	144,36
1003 00 90	144,36
1004 00 10	136,74
1004 00 90	136,74
1005 10 90	130,26 ⁽²⁾ ^(*)
1005 90 00	130,26 ⁽²⁾ ^(*)
1007 00 90	134,70 ^(*)
1008 10 00	41,68
1008 20 00	133,21 ^(*)
1008 30 00	49,58 ^(*)
1008 90 10	(⁷)
1008 90 90	49,58
1101 00 00	241,40 ^(*)
1102 10 00	226,00 ^(*)
1103 11 10	306,90 ^(*)
1103 11 90	259,07 ^(*)

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

^(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

^(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

^(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

^(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90.10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

^(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1006/91 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 1991****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 aprile 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1007/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,77 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	34,57 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	34,77 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	34,57 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3780
1701 99 10 100	37,80	
1701 99 10 910	37,58	
1701 99 10 950	37,58	
1701 99 90 100		0,3780

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1008/91 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 1991****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	31,66	1 343	250,02	65,39	220,65	7 079	24,44	48 326	73,67	21,81
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	104,29	4 427	823,58	215,39	726,85	23 320	80,52	159 188	242,68	71,86
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	27,62	1 172	218,13	57,05	192,51	6 176	21,32	42 162	64,27	19,03
1.40	0703 20 00	Agli	248,07	10 530	1 958,93	512,33	1 728,86	55 469	191,52	378 638	577,23	170,94
1.50	ex 0703 90 00	Porri	41,39	1 757	326,90	85,49	288,51	9 256	31,96	63 187	96,33	28,52
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	111,88	4 727	881,91	229,55	781,19	24 749	86,13	171 354	258,72	78,54
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	23,77	1 004	187,40	48,78	165,99	5 259	18,30	36 411	54,97	16,69
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	110,67	4 697	873,91	228,56	771,27	24 745	85,44	168 916	257,51	76,25
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	66,28	2 813	523,40	136,89	461,93	14 820	51,17	101 168	154,23	45,67
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	84,14	3 571	664,45	173,78	586,42	18 814	64,96	128 432	195,79	57,98
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	45,32	1 923	357,88	93,59	315,84	10 133	34,99	69 174	105,45	31,22
1.130	ex 0706 10 00	Carote	40,07	1 701	316,46	82,76	279,29	8 960	30,94	61 168	93,25	27,61
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	54,33	2 302	429,62	111,96	379,00	12 152	41,89	83 107	126,19	37,58
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	48,12	2 042	379,99	99,38	335,36	10 759	37,15	73 448	111,97	33,15
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	272,65	11 573	2 152,95	563,08	1 900,09	60 963	210,49	416 140	634,41	187,87
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	178,94	7 595	1 413,04	369,56	1 247,08	40 011	138,15	273 124	416,38	123,30
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	232,02	9 848	1 832,18	479,18	1 617,00	51 880	179,13	354 140	539,89	159,88
1.180	ex 0708 90 00	Fave	47,72	2 025	376,84	98,56	332,59	10 670	36,84	72 840	111,04	32,88
1.190	0709 10 00	Carciofi	81,73	3 469	645,38	168,79	569,58	18 274	63,09	124 744	190,17	56,31
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	217,28	9 222	1 715,73	448,73	1 514,23	48 582	167,74	331 631	505,57	149,72
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	334,41	14 194	2 640,69	690,64	2 330,55	74 774	258,18	510 415	778,13	230,43
1.210	0709 30 00	Melanzane	93,40	3 964	737,52	192,89	650,90	20 883	72,10	142 555	217,32	64,35
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	64,25	2 727	507,38	132,70	447,79	14 367	49,60	98 072	149,51	44,27
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	547,80	23 223	4 305,96	1 127,97	3 777,47	112 445	420,46	845 160	1 271,93	383,30
1.240	0709 60 10	Peperoni	165,81	7 038	1 309,33	342,44	1 155,56	37 075	128,01	253 079	385,82	114,25
1.250	0709 90 50	Finocchi	132,46	5 606	1 044,13	272,03	925,86	29 388	102,12	202 520	306,62	92,52
1.260	0709 90 70	Zucchine	85,96	3 649	678,84	177,54	599,11	19 222	66,37	131 211	200,03	59,23
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	72,78	3 080	573,11	149,64	502,35	15 180	55,82	112 490	168,76	50,99
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	87,98	3 716	694,15	180,34	612,04	18 967	67,47	135 667	203,31	61,65
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	61,55	2 612	486,08	127,13	428,99	13 764	47,52	93 955	143,23	42,41
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	48,18	2 045	380,47	99,50	335,79	10 773	37,19	73 541	112,11	33,20
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	140,67	5 970	1 110,78	290,51	980,32	31 453	108,60	214 701	327,31	96,93

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	182,54	7 748	1 441,47	377,00	1 272,18	40 817	140,93	278 621	424,76	125,78
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	59,50	2 525	469,86	122,88	414,67	13 304	45,93	90 818	138,45	41,00
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	42,60	1 808	336,42	87,98	296,91	9 526	32,89	65 027	99,13	29,35
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	34,76	1 471	273,98	71,38	242,95	7 711	26,79	53 142	80,45	24,27
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	98,73	4 183	780,66	203,45	688,69	22 082	76,12	151 013	229,30	68,30
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	89,58	3 802	707,36	185,00	624,28	20 029	69,15	136 725	208,43	61,72
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	50,18	2 123	395,58	103,06	350,77	11 134	38,69	76 727	116,16	35,05
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	79,74	3 385	629,72	164,69	555,76	17 831	61,56	121 719	185,56	54,95
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	46,76	1 985	369,27	96,58	325,90	10 456	36,10	71 377	108,81	32,22
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	56,24	2 383	444,73	115,90	392,33	12 580	43,36	86 029	130,62	38,91
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	32,85	1 394	259,45	67,85	228,97	7 346	25,36	50 148	76,45	22,64
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	72,96	3 097	576,17	150,69	508,50	16 315	56,33	111 367	169,78	50,27
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	119,38	5 067	942,67	246,54	831,96	26 693	92,16	182 208	277,77	82,26
2.110	0807 10 10	Cocomeri	27,15	1 151	213,48	55,92	187,27	5 574	20,84	41 901	63,05	19,00
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	81,89	3 476	646,69	169,13	570,74	18 311	63,22	124 998	190,56	56,43
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	174,27	7 397	1 376,15	359,91	1 214,52	38 967	134,54	265 993	405,51	120,08
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	61,49	2 610	485,61	127,00	428,58	13 750	47,47	93 864	143,09	42,37
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	178,43	7 573	1 408,99	368,50	1 243,51	39 897	137,75	272 342	415,18	122,95
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	74,48	3 161	588,18	153,83	519,10	16 654	57,50	113 688	173,31	51,32
2.150	0809 10 00	Albicocche	140,85	5 932	1 109,84	288,19	981,41	30 821	108,42	216 792	324,75	99,48
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	151,28	6 386	1 193,65	309,95	1 053,40	33 046	116,27	232 934	349,44	106,23
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	156,67	6 630	1 234,89	321,73	1 095,02	34 757	120,78	239 522	362,64	109,42

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	106,81	4 533	843,46	220,60	744,40	23 883	82,46	163 032	248,54	73,60
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	144,15	6 118	1 138,32	297,71	1 004,63	32 232	111,29	220 024	335,42	99,33
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	149,46	6 344	1 180,23	308,67	1 041,62	33 419	115,39	228 125	347,77	102,99
2.205	0810 20 10	Lamponi	111,13	47 163	8 773,96	2 294,74	7 743,49	248 444	857,83	1 695 905	2 585,42	765,64
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	145,50	6 146	1 147,96	298,25	1 012,17	31 366	111,57	224 360	336,22	101,95
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	133,86	5 682	1 057,04	276,46	932,90	29 931	103,34	204 315	311,48	92,24
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	54,65	2 307	431,24	111,97	380,57	11 938	42,00	84 154	126,24	38,38
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	84,91	3 597	671,41	174,98	592,31	18 992	65,47	129 879	197,20	58,74
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	235,15	9 951	1 853,49	482,89	1 643,55	52 168	181,28	359 505	544,31	164,23

REGOLAMENTO (CEE) N. 1009/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo di intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 t di

orzo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 2 maggio 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento italiano:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81
I-00100 Roma
(telex: 620331; tel.: 47 49 91).

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1010/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di

50 000 t di orzo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 7 maggio 1991.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 maggio 1991.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento del Regno Unito:

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
UK-Reading RG1 7QW Berks
(Telex 848 302).

Articolo 3

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1011/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 35 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 35 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo di intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 35 000 t di

frumento tenero foraggiero detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 2 maggio 1991.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1991.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento italiano:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81
I-00100 Roma
(telex: 620331; tel.: 47 49 91).

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1012/91 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di

frumento tenero panificabile detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 2 maggio 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 giugno 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento francese:

Office National Interprofessionnel des Céréales,
21, avenue Bosquet,
F-75326 Paris Cedex 07
(Telex: OFIBLE A 200490F).

Articolo 3

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1013/91 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo di intervento danese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento danese indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 2 maggio 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 giugno 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento danese:
Direktoratet for Markedsordningerne Frederiksborggade 18, DK-1360 Copenhagen K (telex: 15138 DK; télécopieur: 926948).

Articolo 3

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1991

recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 71/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4136/86 subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ad un regime comune di autorizzazione, di limitazione quantitativa e di ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che, come già negli anni precedenti, si terranno a Berlino nel 1991 delle fiere commerciali, per le quali è attesa la partecipazione di taluni paesi terzi esportatori dei prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 4136/86; che dei contingenti supplementari sono stati attribuiti in occasione delle fiere precedenti con regolamenti della Commissione e che le aliquote attuali dei contingenti comunitari attribuiti alla Repubblica federale di Germania possono ancora rivelarsi insufficienti per soddisfare completamente il fabbisogno di dette fiere commerciali;

considerando che è pertanto ancora necessario aprire per l'anno in corso contingenti supplementari per le fiere commerciali di Berlino per assegnarli alla Repubblica federale di Germania;

considerando che è opportuno che le autorizzazioni d'importazione vengano rilasciate nel rispetto delle regole dell'origine di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, istituito con regolamento (CEE) n. 4136/86,

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 9.

Articolo 1

I contingenti supplementari di cui in allegato sono aperti in aggiunta ai limiti quantitativi all'importazione fissati con regolamento (CEE) n. 4136/86 e assegnati alla Repubblica federale di Germania in occasione delle fiere commerciali di Berlino che si svolgeranno nel 1991.

Articolo 2

1. Le competenti autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, fino a concorrenza dei contingenti supplementari di cui all'articolo 1, unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali nella misura in cui sono riconosciuti dalle competenti autorità suscettibili di beneficiare di dette autorizzazioni, a condizione che i prodotti oggetto dei suddetti contratti siano imbarcati dopo il 15 ottobre 1991 nel paese terzo di cui sono originari per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equipollenti, rilasciati in conformità del paragrafo 1, non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1992.

3. Il quantitativo totale oggetto dei contratti autorizzati in conformità del paragrafo 1 deve essere notificato alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1991.

Articolo 3

L'importazione dei prodotti tessili, oggetto delle autorizzazioni rilasciate in conformità dell'articolo 2, ha luogo in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4136/86.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
1	5204 11 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Pakistan Perù	tonnellate	82
	5204 19 00				66
	5205 11 00				
	5205 12 00				
	5205 13 00				
	5205 14 00				
	5205 15 10				
	5205 15 90				
	5205 21 00				
	5205 22 00				
	5205 23 00				
	5205 24 00				
	5205 25 10				
	5205 25 30				
	5205 25 90				
	5205 31 00				
	5205 32 00				
	5205 33 00				
	5205 34 00				
	5205 35 10				
	5205 35 90				
	5205 41 00				
	5205 42 00				
	5205 43 00				
	5205 44 00				
	5205 45 10				
	5205 45 30				
	5205 45 90				
	5206 11 00				
	5206 12 00				
	5206 13 00				
	5206 14 00				
	5206 15 10				
	5206 15 90				
	5206 21 00				
	5206 22 00				
	5206 23 00				
	5206 24 00				
	5206 25 10				
	5206 25 90				
	5206 31 00				
	5206 32 00				
	5206 33 00				
	5206 34 00				
	5206 35 10				
	5206 35 90				
	5206 41 00				
5206 42 00					
5206 43 00					
5206 44 00					
5206 45 10					
5206 45 90					
ex 5604 90 00					
2	5208 11 10	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Perù	tonnellate	74
	5208 11 90				
	5208 12 11				
	5208 12 13				
	5208 12 15				
	5208 12 19				
	5208 12 91				
	5208 12 93				
	5208 12 95				
	5208 12 99				
	5208 13 00				
	5208 19 00				

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
2 (seguito)	5208 21 10				
	5208 21 90				
	5208 22 11				
	5208 22 13				
	5208 22 15				
	5208 22 19				
	5208 22 91				
	5208 22 93				
	5208 22 95				
	5208 22 99				
	5208 23 00				
	5208 29 00				
	5208 31 00				
	5208 32 11				
	5208 32 13				
	5208 32 15				
	5208 32 19				
	5208 32 91				
	5208 32 93				
	5208 32 95				
	5208 32 99				
	5208 33 00				
	5208 39 00				
	5208 41 00				
	5208 42 00				
	5208 43 00				
	5208 49 00				
	5208 51 00				
	5208 52 10				
	5208 52 90				
	5208 53 00				
	5208 59 00				
	5209 11 00				
	5209 12 00				
	5209 19 00				
	5209 21 00				
	5209 22 00				
	5209 29 00				
	5209 31 00				
	5209 32 00				
	5209 39 00				
	5209 41 00				
	5209 42 00				
	5209 43 00				
	5209 49 10				
	5209 49 90				
	5209 51 00				
	5209 52 00				
	5209 59 00				
	5210 11 10				
	5210 11 90				
	5210 12 00				
5210 19 00					
5210 21 10					
5210 21 90					
5210 22 00					
5210 29 00					
5210 31 10					
5210 31 90					
5210 32 00					
5210 39 00					
5210 41 00					
5210 42 00					
5210 49 00					
5210 51 00					
5210 52 00					
5210 59 00					

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi	
2 (seguito)	5211 11 00					
	5211 12 00					
	5211 19 00					
	5211 21 00					
	5211 22 00					
	5211 29 00					
	5211 31 00					
	5211 32 00					
	5211 39 00					
	5211 41 00					
	5211 42 00					
	5211 43 00					
	5211 49 11					
	5211 49 19					
	5211 49 90					
	5211 51 00					
	5211 52 00					
	5211 59 00					
		5212 11 10				
		5212 11 90				
		5212 12 10				
		5212 12 90				
		5212 13 10				
		5212 13 90				
		5212 14 10				
		5212 14 90				
		5212 15 10				
		5212 15 90				
		5212 21 10				
		5212 21 90				
		5212 22 10				
		5212 22 90				
		5212 23 10				
		5212 23 90				
	5212 24 10					
	5212 24 90					
	5212 25 10					
	5212 25 90					
	ex 5811 00 00					
	ex 6308 00 00					
4	6105 10 00	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini) camiciole e articoli affini, a maglia	Bulgaria India Indonesia Malaysia Pakistan Filippine Singapore Tailandia Cecoslovacchia	1 000 pezzi	89	
	6105 20 10				567	
	6105 20 90				411	
	6105 90 10				118	
	6109 10 00				281	
	6109 90 10				315	
	6109 90 30				175	
	6110 20 10				604	
6110 30 10	44					
5	6101 10 90	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	Bulgaria India Malaysia Pakistan Filippine Polonia Romania Singapore Tailandia Ungheria	1 000 pezzi	84	
	6101 20 90				315	
	6101 30 90				52	
	6102 10 90				269	
	6102 20 90				211	
	6102 30 90				150	
	6110 10 10				75	
	6110 10 31				91	
	6110 10 39				258	
	6110 10 91				54	
	6110 10 99					
	6110 20 91					
	6110 20 99					
	6110 30 91					
	6110 30 99					

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
6	6203 41 10	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Brasile India Indonesia Malaysia Filippine Polonia Romania Singapore Sri Lanka Tailandia Cecoslovacchia Ungheria	1 000 pezzi	73
	6203 41 90				148
	6203 42 31				164
	6203 42 33				115
	6203 42 35				167
	6203 42 90				125
	6203 43 19				150
	6203 43 90				87
	6203 49 19				145
	6203 49 50				234
	6204 61 10				80
	6204 62 31				
	6204 62 33				
	6204 62 35				
	6204 63 19				
6204 69 19					
7	6106 10 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	Bulgaria India Indonesia Filippine Singapore Sri Lanka Tailandia Cecoslovacchia Ungheria	1 000 pezzi	42
	6106 20 00				509
	6106 90 10				123
	6206 20 00				124
	6206 30 00				199
	6206 40 00				124
					103
	12				
	80				
8	6205 10 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Bulgaria India Indonesia Malaysia Pakistan Filippine Polonia Romania Singapore Sri Lanka Tailandia Cecoslovacchia	1 000 pezzi	156
	6205 20 00				323
	6205 30 00				273
					103
					198
					128
					66
					350
					112
					338
					126
	75				
9	5802 11 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone	Brasile Pakistan	tonnellate	262
	5802 19 00				223
	6302 60 00				
10	6111 10 10	Guanti a maglia	Filippine Tailandia	1 000 paia	447
	6111 20 10				660
	6111 30 10				
	ex 6111 90 00				
	6116 10 10				
	6116 10 90				
	6116 91 00				
	6116 92 00				
	6116 93 00				
	6116 99 00				

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	Polonia Romania Tailandia Ungheria	1 000 paia	65 100 500 458
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Filippine	1 000 pezzi	566
14	6201 11 00 6201 12 10 ex 6201 12 90 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo) (della categoria 21)	Polonia	1 000 pezzi	32
15	6202 11 00 6202 12 10 ex 6202 12 90 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo) (della categoria 21)	India Filippine Polonia Romania Cecoslovacchia Ungheria	1 000 pezzi	155 53 51 85 61 71
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Polonia	1 000 pezzi	28
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Brasile India Pakistan Cecoslovacchia	tonnellate	153 367 137 30
21	ex 6201 12 90 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 90 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Filippine Sri Lanka Tailandia	1 000 pezzi	357 300 557

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
22	5508 10 11	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Malaysia Tailandia	tonnellate	351 98
	5508 10 19				
	5509 11 00				
	5509 12 00				
	5509 21 10				
	5509 21 90				
	5509 22 10				
	5509 22 90				
	5509 31 10				
	5509 31 90				
	5509 32 10				
	5509 32 90				
	5509 41 10				
	5509 41 90				
	5509 42 10				
	5509 42 90				
	5509 51 00				
	5509 52 10				
	5509 52 90				
	5509 53 00				
5509 59 00					
5509 61 10					
5509 61 90					
5509 62 00					
5509 69 00					
5509 91 10					
5509 91 90					
5509 92 00					
5509 99 00					
24	6107 21 00	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo	Polonia Tailandia	1 000 pezzi	80 127
	6107 22 00				
	6107 29 00				
	6107 91 00				
	6107 92 00				
	ex 6107 99 00	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza			
	6108 31 10				
	6108 31 90				
	6108 32 11				
	6108 32 19				
	6108 32 90				
	6108 39 00				
	6108 91 00				
	6108 92 00				
6108 99 10					
26	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	India Filippine Polonia Romania Tailandia	1 000 pezzi	479 119 156 60 171
	6104 42 00				
	6104 43 00				
	6104 44 00				
	6204 41 00				
	6204 42 00				
	6204 43 00				
6204 44 00					
27	6104 51 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	India	1 000 pezzi	465
	6104 52 00				
	6104 53 00				
	6104 59 00				
	6204 51 00				
	6204 52 00				
	6204 53 00				
	6204 59 10				

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	India	1 000 pezzi	335
31	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	Filippine	1 000 pezzi	477
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	Brasile India	tonnellate	159 157
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Filippine Romania Tailandia Cecoslovacchia	1 000 pezzi	359 65 87 35
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	Cecoslovacchia	tonnellate	50

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè	Cecoslovacchia	tonnellate	32
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 29 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	Cecoslovacchia	tonnellate	30

REGOLAMENTO (CEE) N. 1015/91 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 1991****recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1991**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

I contingenti supplementari di cui in allegato sono aperti in aggiunta ai limiti quantitativi all'importazione fissati con regolamento (CEE) n. 4135/86 e assegnati alla Repubblica federale di Germania in occasione delle fiere commerciali di Berlino che si svolgeranno nel 1991.

visto il regolamento (CEE) n. 4135/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 71/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

Articolo 2

considerando che il regolamento (CEE) n. 4135/86 subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari della Jugoslavia ad un regime comune di autorizzazione, di limitazione quantitativa e di ripartizione tra gli Stati membri ;

1. Le competenti autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, fino a concorrenza dei contingenti supplementari di cui all'articolo 1, unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali nella misura in cui sono riconosciuti dalle competenti autorità suscettibili di beneficiare di dette autorizzazioni, a condizione che i prodotti oggetto dei suddetti contratti siano imbarcati dopo il 15 ottobre 1991 in Jugoslavia per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.

considerando che, come già negli anni precedenti, si terranno a Berlino nel 1991 delle fiere commerciali, per le quali la Jugoslavia dovrebbe partecipare con gli altri paesi terzi esportatori e che le aliquote attuali dei contingenti comunitari attribuiti alla Repubblica federale di Germania possono ancora rivelarsi insufficienti per soddisfare completamente il fabbisogno di dette fiere commerciali ;

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equipollenti, rilasciati in conformità del paragrafo 1, non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1992.

considerando che è pertanto ancora necessario aprire per l'anno in corso contingenti supplementari per le fiere commerciali di Berlino per assegnarli alla Repubblica federale di Germania ;

3. Il quantitativo totale oggetto dei contratti autorizzati in conformità del paragrafo 1 deve essere notificato alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1991.

Articolo 3

considerando che è opportuno che le autorizzazioni d'importazione vengano rilasciate nel rispetto delle regole dell'origine di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4135/86 ;

L'importazione dei prodotti tessili, oggetto delle autorizzazioni rilasciate in conformità dell'articolo 2, ha luogo in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4135/86.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili « Jugoslavia », istituito con regolamento (CEE) n. 4135/86,

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	Iugoslavia	1 000 pezzi	64
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	102
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Iugoslavia	1 000 pezzi	48

REGOLAMENTO (CEE) N. 1016/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1991

relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte nel Regno Unito;

considerando che nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria; che le carni dovrebbero essere vendute mediante una procedura di gara;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 910/91⁽⁶⁾ e (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁸⁾; prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che è opportuno prevedere deroghe delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messe in vendita mediante gara, conformemente al presente regolamento, circa 1 650 t di carni

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 45.⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.⁽⁸⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1990.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti per la trasformazione conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, (CEE) n. 569/88, (CEE) n. 2182/77 e del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara scade alle ore 12 del 29 aprile 1991.

L'organismo d'intervento del Regno Unito redige un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. L'organismo d'intervento di cui al paragrafo 1 vende innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati all'indirizzo che figura, nell'allegato II del presente regolamento. L'organismo d'intervento procederà inoltre all'affissione, nella sua sede, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potrà effettuare pubblicazioni complementari.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta:

- a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata :

— dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatori di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 4

Dopo l'esame delle offerte ricevute in risposta al bando di gara si procede alla fissazione di un prezzo minimo di

vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 5

1. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 corrisponde a 1 800 ECU/t.

3. Prima della presa in consegna, l'acquirente indica l'impianto o gli impianti in cui sarà trasformata la carne acquistata.

4. In deroga al disposto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine di presa in consegna ivi definito è portato a 2 mesi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

*ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I*

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)
UNITED KINGDOM	Topside Silverside Rump Thick flank Pony Pony parts Clod and sticking Forerib Shin/shank Brisket Forequarter flank Thin flank Hindquarter skirt Striploin flankedge	177 236 120 195 172 36 44 2 4 643 8 8 4 4

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agriculture Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 1017/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1991

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 672/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio⁽⁵⁾, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti in determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di importanti scorte di carni disossate; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 625/91⁽⁷⁾;

considerando che a garanzia dell'esportazione delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 910/91⁽⁹⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento deve essere modificato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 672/91 della Commissione⁽¹⁰⁾ deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 6 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° marzo 1991;
 - 3 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate tra il 15 giugno 1990 e il 1° gennaio 1991;
 - 2 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991;
 - 2 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° febbraio 1991.
2. Le carni sono destinate ad essere esportate.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹¹⁾.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

(5) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

(6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 29.

(8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(9) GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 45.

(10) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 20.

(11) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 2 maggio 1991.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 450 ECU/100 kg di carni disossate.

Articolo 4

Le carni di cui all'allegato I, lettera b) vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

- « 87. Regolamento (CEE) n. 1017/91 della Commissione, del 20 marzo 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate ⁽⁸⁷⁾ ».

⁽⁸⁷⁾ GU n. L 105 del 25. 4. 1991, pag. 36. »

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 672/91 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1) — Mindstepriser i ECU/ton (1) — Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1) — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1) — Minimum prices expressed in ECU per tonne (1) — Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1) — Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1) — Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1) — Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)

1. IRELAND

a) Filets	6 850
Striploins	3 150
Insides	2 450
Outsides	2 450
Knuckles	2 450
Rumps	2 450
Cube-rolls	4 250
b) Briskets	600
Forequarters	1 100
Shins/shanks	1 100
Plates/Flanks	500

2. UNITED KINGDOM

a) Filets	6 850
Striploins	3 150
Topsides	2 450
Silversides	2 450
Thick flanks	2 450
Rumps	2 450
b) Shins and shanks	1 100
Clod and sticking	1 100
Ponies	1 100
Thin flanks	500
Forequarter flanks	500
Briskets	600
Foreribs	1 100

3. ITALIA

a) Filetto	6 750
Roastbeef	3 050
Scamone	2 350
Fesa esterna	2 350
Fesa interna	2 350
Noce	2 350
Girello	2 350
b) Garretto/pesce	600
Collo/sottospalla	900
Spalle/garretto	600
Pancia	500
Petto	600
Sottospalla	900
Collo	900

4. DANMARK

a) Mørbrad med bimørbrad	6 850
Filet med entrecôte	3 150
og tyndsteg	2 450
Inderlår med kappe	2 450
Tykstegsfilet med kappe	2 450
Klump med kappe	2 450
Yderlår med lårtunge	2 450
b) Bryst og slag	500
Øvrigt kød af forfjerdinger	1 100

(1) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2173/79.

(1) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2173/79.

(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos
de intervençào**

IRELAND : Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext 22 78
Telex 4280 and 5118

UNITED KINGDOM : Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

ITALIA : Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81, Roma
Tel. 495 72 83 — 495 92 61
Telex 613003

DANMARK : Direktoratet for Markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
(tlf. (33) 92 70 00, telex 151 27 DK)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1018/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1991

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 399/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 910/91⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁸⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 399/91 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

- (¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
 (²) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
 (³) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.
 (⁴) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
 (⁵) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
 (⁶) GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 45.
 (⁷) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.
 (⁸) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.
 (⁹) GU n. L 48 del 21. 2. 1991, pag. 8.

- circa 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1990;
- circa 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991;
- circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1° giugno 1990;
- circa 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991;
- circa 1 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991;
- circa 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1990.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 2 maggio 1991.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:

- a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'arti-

colo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77;

— dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ecu/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a :

- 100 ecu/100 kg per i quarti anteriori non disossati,
- 140 ecu/100 kg per le carni disossate.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 399/91 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada ⁽¹⁾ Mindstepriser i ECU/ton ⁽¹⁾ Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο ⁽¹⁾ Minimum prices expressed in ecus per tonne ⁽¹⁾ Prix minimaux exprimés en écus par tonne ⁽¹⁾ Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata ⁽¹⁾ Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton ⁽¹⁾ Preço mínimo expresso em ecus por tonelada ⁽¹⁾
---	---	--	--

a) Carne sin deshuesar — Ikke udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been — Carne com osso

España	— Cuartos delanteros provenientes de : Categoría A, clases U, R, O	500	1 200 ¹
United Kingdom	— Forequarters, from : Category C, class U, R, O	500	1 200
Italia	— Quarti anteriori provenienti dai : Categoría A, classi U, R e O	500	1 200

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Αποστωμένο κρέας — Boned beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada

Italia	— Categoría A :		
	Collo/Sottospalla	100	1 900
	Spalla/Getto	200	1 600
	Pancia	100	1 100
	Petto	100	1 400
Ireland	— Category C :		
	Briskets	100	1 600
	Plates and flanks	500	1 200
	Forequarters	300	1 900
	Shins and shanks	200	1 700
	Insides	100	3 150
	Outsides	100	3 150
	Knuckles	100	2 800
	Rumps	100	2 800
Darmark	— Category A/C :		
	Bryst og slag	350	1 400
	Øvrigt kød af forfjerdinger	150	1 800

(¹) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(¹) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(¹) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(¹) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(¹) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(¹) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(¹) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(¹) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(¹) Estes preços aplicam-se a peso líquido conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- ESPAÑA :** Servicio nacional de productos agrarios (SENPA)
c/ Beneficencia 8
28003 Madrid
Tel. 222 29 61
Télex 23427 SENPA E
- IRELAND :** Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- DANMARK :** Direktoratet for Markedsordningerne
EF-Direktoratet
Friederiksborggade 18
DK-1360 København K
(tlf. (33) 92 70 00 ; telex 151 27 DK)
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 47 49 91
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1019/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità dei Paesi Bassi hanno chiesto di sostituire, nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87, 2 pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte

le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 17.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato :

Pescherecci da sostituire :

Identificazione esterna lettere e numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
PAESI BASSI				
ZX 03	—	—	Wonseradeel	—
ZX 110	—	—	Volendam	206

Pescherecci che sostituiscono i pescherecci precedenti :

Identificazione esterna lettere e numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
PAESI BASSI				
WON 24	Elisabeth	—	Wonseradeel	221
VD 32	Regina Maris	—	Volendam	206

REGOLAMENTO (CEE) N. 1020/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1991

che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 807/91 della Commissione⁽²⁾, ha fissato, per la campagna 1991, il prezzo d'offerta comunitario per le zucchine applicabile nei confronti della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che per le zucchine il prezzo d'offerta spagnolo calcolato, conformemente alle disposizioni del

regolamento (CEE) n. 3709/89, si è mantenuto per due giorni consecutivi di mercato ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario, che dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie), un importo correttore pari alla differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo d'offerta spagnolo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

- per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un importo correttore di 18,34 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di zucchine (codice NC ex 0709 90 70) in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1021/91 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 1991****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 963/91⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la cinquantunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,248 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1022/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 999/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 aprile 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.⁽⁴⁾ GU n. L 104 del 24. 4. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,99 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,99 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,99 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,99 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,23
1701 99 10	44,23
1701 99 90	44,23 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1991

relativo alla sospensione del rilascio dei titoli di importazione di animali vivi della specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che, nel quadro del regime d'importazione applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il Consiglio ha stabilito un bilancio estimativo di 198 000 capi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991; che tale bilancio riflette le capacità di assorbimento del mercato comunitario tenendo conto del livello medio delle importazioni effettuate negli anni scorsi e di tutti i parametri che incidono sul prevedibile andamento del mercato nel settore delle carni bovine, tra i quali i quantitativi importati oltre a quelli contemplati dal bilancio;

considerando che le importazioni di animali vivi della specie bovina sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁴⁾;

considerando che i titoli di importazione rilasciati fino al 16 aprile 1991 per i vitelli di peso non superiore a 220 chilogrammi, le cui importazioni non rientrano nel bilancio estimativo, rappresentano 230 000 capi circa; che il persistere di questo ritmo di importazione creerà gravi squilibri sul mercato delle carni bovine, caratterizzato da massicci conferimenti all'intervento, da prezzi di mercato insoddisfacenti e da ridotte possibilità di esportazione sul mercato mondiale, e che questa situazione rischia di compromettere gli obiettivi della politica agricola comune;

considerando che ne consegue la necessità di ricorrere a misure di salvaguardia; che, per evitare situazioni irreversibili tali misure devono essere adottate con urgenza; che è quindi opportuno sospendere il rilascio di titoli a partire dal 25 aprile 1991;

considerando che al momento della redazione del bilancio sono stati presi in considerazione sia il regime particolare di importazione di cui al regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla fissazione del prelievo specifico per i bovini vivi e le carni bovine diverse dalle carni congelate⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77⁽⁶⁾, che i contingenti di importazione particolari istituiti dal regolamento (CEE) n. 2207/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, relativo all'apertura e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna⁽⁷⁾, dal regolamento (CEE) n. 2208/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine⁽⁸⁾, e dalla decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽⁹⁾; che è pertanto opportuno escludere tali regimi particolari dall'applicazione delle presenti misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90 10 contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, a decorrere dal 25 aprile 1991 è sospeso il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 3, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 2377/80, fatta eccezione per i titoli di importazione chiesti nell'ambito dei regimi particolari di cui ai regolamenti (CEE) n. 611/77, (CEE) n. 2207/90, (CEE) n. 2208/90 e dalla decisione 87/604/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1024/91 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 1991****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 695/91 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 994/91 ⁽⁵⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzi-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 695/91 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 22. 3. 1991, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 104 del 24. 4. 1991, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1991, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1002 00 00 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1003 00 10 000	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1003 00 90 000	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 130	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 150	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 170	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 180	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 600	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1991

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(91/234/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 aprile 1991, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regola-

mento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° maggio 1991, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 49 600 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/69/CEE⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 aprile 1991, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 37.

Germania :

— 355,00 t originarie del Botswana ;

Regno Unito :

— 465,00 t originarie del Botswana,

— 7,49 t originarie dello Zimbabwe,

— 267,00 t originarie della Namibia ;

Paesi Bassi :

— 250,00 t originarie del Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di maggio 1991 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

— Botswana :	16 672,40 t
— Kenia :	142,00 t
— Madagascar :	7 566,50 t
— Swaziland :	3 063,00 t
— Zimbabwe :	9 092,51 t
— Namibia :	9 557,99 t

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1991

relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine in provenienza da taluni paesi terzi che possono essere importati nel 1991 in talune zone di mercato sensibili

(91/235/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che taluni paesi terzi che hanno stipulato accordi di autolimitazione con la Comunità si sono impegnati a limitare le proprie esportazioni di carni ovine e caprine verso dette zone di mercato sensibili di quantitativi tradizionali o, del caso caso, quantitativi verso cui tendevano le correnti commerciali tradizionali; che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2641/80, il rilascio dei titoli d'importazione per tali prodotti è sospeso quando i quantitativi convenuti destinati a dette zone siano stati superati; che occorre quindi precisare i quantitativi che possono essere importati nel 1991 in tali zone ed informare gli operatori della data a decorrere dalla quale non vengono più rilasciati i titoli;

considerando che i quantitativi sono già stati convenuti nel quadro di scambi di lettere con l'Austria ⁽⁵⁾, l'Islanda ⁽⁵⁾, la Cecoslovacchia ⁽⁵⁾, la Jugoslavia ⁽⁵⁾ e la Romania ⁽⁶⁾;

considerando che i quantitativi per la Bulgaria, l'Ungheria e la Polonia devono essere fissati ogni anno nell'ambito di consultazioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le autorità competenti della Francia rilasciano per il 1991 i titoli d'importazione relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, in provenienza dai paesi terzi indicati nell'allegato e a destinazione della Francia, entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

Le autorità competenti dell'Irlanda non rilasciano per il 1991 i titoli d'importazione relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine, di cui ai codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, in provenienza da Austria, Islanda, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Polonia.

Articolo 3

I titoli di cui all'articolo 1 sono rilasciati soltanto in Francia.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 30.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1

(in tonnellate)

Paesi	Equivalente peso carcassa
Austria	0
Bulgaria	360
Cecoslovacchia	0
Islanda	0
Iugoslavia	50
Polonia	1 150
Romania	144
Ungheria	975